

N. R.G. 3343/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di RAVENNA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita Donofrio  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3343/2018** promossa da:

[REDACTED] elettivamente  
domiciliato in presso il difensore avv. [REDACTED]

**ATTORE**  
contro

**CONVENUTO**

**CREDITO DI ROMAGNA S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI** (C.F. 03374640401), con il patrocinio  
dell'avv. GAMBERINI ALBERTO, elettivamente domiciliato in Via Baccarini 60 null 48100  
Ravenna presso il difensore avv. GAMBERINI ALBERTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle  
conclusioni.



## FATTO E DIRITTO

Con la presente azione [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo Tribunale di Ravenna n. 744/2018 chiesto dall'istituto bancario opposto per ottenere il pagamento delle somme dovute per totali € 240.384,93 in relazione al saldo negativo di un contratto di conto corrente intrattenuto dalla società con l'istituto n. 42/01/00911 e ad un contratto di mutuo chirografario n. 42/2600001.

L'opponente non contestava le singole somme ingiunte, ma eccepiva la nullità dei contratti bancari per mancanza di buona fede e trasparenza da parte dell'istituto, invocando la nullità dei contratti e chiedendo in via riconvenzionale la rideterminazione del rapporto dare/avere tra le parti oltre al risarcimento danni.

Si costituiva in giudizio l'opposta eccependo la nullità della citazione e la totale infondatezza della domanda, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

L'opposizione proposta appare generica nell'individuazione dei motivi che comporterebbero la nullità dei contratti in questione.

L'opponente fa sostanzialmente riferimento ad operazione bancarie realizzate da [REDACTED] Amministratore Unico e legale rappresentante della società, con l'istituto, in cui quest'ultimo avrebbe abusato della sua posizione proponendo operazioni di finanziamento non trasparenti e sostanzialmente in danno del firmatario.

Per detti fatti l'opponente dichiara peraltro di aver già proposto denuncia/querela presso le Procure competenti di cui allega copia, avviando procedimenti penali che sono ancora in fase di indagine.

Sui medesimi presupposti [REDACTED] ha peraltro proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. anche dinanzi al Tribunale delle Imprese di Bologna, per inibire sostanzialmente il pagamento delle somme dovute per il saldo negativo dei rapporti intrattenuti con l'istituto. Il Tribunale adito ha rigettato l'istanza.

Nel presente procedimento l'opponente non ha articolato alcuna specifica richiesta istruttoria in ordine ai fatti lamentati di mancanza di buona fede e trasparenza da parte dell'istituto (non è stata neppure depositata la seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c) che allo stato risultano totalmente non dimostrati, ferme restando le indagini già avviate nelle opportune sedi.



Nessuna specifica contestazione viene invece mossa alle singole somme ingiunte in relazione ai saldi negativi del conto corrente e al mutuo.

L'opponente si lamenta di operazioni bancarie predisposte con moduli asseritamente sottoscritti presso la propria abitazione (██████████ risiede in Faenza), mentre invece il contratto di conto corrente con la successiva apertura di credito e il mutuo azionati risultano sottoscritti in Lugo, in Faenza presso la filiale della Banca e in Forlì.

La domanda proposta è quindi totalmente destituita di fondamento e va integralmente rigettata, con conferma del decreto opposto e condanna alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG 3343/2018 proposta da ██████████ contro Credito di Romagna s.p.a. ora Solution Bank s.p.a. , costituita, in opposizione al decreto ingiuntivo Tribunale di Ravenna n. 744/2018, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così decide:

- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto;
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di controparte che liquida in € 13.430,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Così deciso in Ravenna il 30.9.2020

IL GIUDICE

Dott. Annarita Donofrio

